

L. 3 dicembre 1922, n. 1636 ⁽¹⁾.

Provvedimenti per la ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1922, n. 303.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 195 del T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 1

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

Articolo 2

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto-legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

Al parere del consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'art. 12 del Regio Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, è sostituito quello della commissione istituita con l'art. 5 della presente legge.

Articolo 3

È in facoltà del ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario l'indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora l'indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un terzo arbitro, che presiede la commissione, nominato dal presidente del consiglio di Stato.

Articolo 4

Il ministero di agricoltura ha facoltà di ricercare e coltivare direttamente le sostanze minerali radioattive.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia e con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta al ministero di agricoltura la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvo i dovuti risarcimenti.

Articolo 5

La commissione per le sostanze radioattive, istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 472, è mantenuta in vigore con la competenza stabilita dalla presente legge ed ha sede presso la direzione generale dei combustibili e servizi diversi del ministero di agricoltura.

La commissione è scientificamente e tecnicamente autonoma.

Articolo 6

La commissione è composta:

di un senatore del regno eletto dal senato;

di un deputato eletto dalla camera dei deputati;

di quattro membri nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, e scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze fisiche-chimiche, geo-mineralogiche, medico-radiologiche e giuridiche.

Fanno parte di diritto della commissione il direttore generale dei combustibili e servizi diversi, il direttore del regio ufficio geologico e un ispettore superiore del corpo reale delle miniere.

Il presidente, scelto fra i sei membri elettivi, è nominato con decreto del ministro di agricoltura.

Il presidente e gli altri membri elettivi della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Un funzionario del regio ufficio geologico ed altro amministrativo della direz. gen. dei combustibili esercitano le funzioni di segretario.

Articolo 7

Spetta alla commissione, oltre agli altri compiti indicati negli articoli precedenti e successivi, di dare parere:

- a) sulle questioni riflettenti l'applicazione della presente legge e gli studi in genere sul materiale radioattivo;
- b) sulle domande di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive in genere;
- c) sui progetti di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive, o di elaborazioni di materie contenenti sostanze radioattive o derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dal ministero di agricoltura;
- d) sull'eventuale concessione all'industria privata delle ricerche e coltivazioni promosse dallo Stato;
- e) sulle domande per esportazione delle sostanze radioattive.

La commissione può fare ogni altra proposta al ministro per il pronto e migliore raggiungimento dei fini della presente legge.

Articolo 8

Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dal ministero di agricoltura sono disposte con ordinanza del ministro, previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

Per tali lavori il ministero, oltreché valersi dei funzionari del regio ufficio geologico e del corpo reale delle miniere, può assumere personale tecnico e amministrativo e la mano d'opera necessaria.

Per il personale tecnico occorre il consenso della commissione.

Articolo 9

I membri della commissione per le sostanze radioattive, i funzionari del regio ufficio geologico e del corpo reale delle miniere, nonché le persone a ciò delegate dal ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.

Articolo 10

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

Nei rapporti dei possessori di cui al precedente comma, è applicabile la disposizione dell'art. 3.

Articolo 11

È vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso del ministero di agricoltura, che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'art. 3.

Articolo 12

Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, potranno essere affidati su conforme parere della commissione, agli istituti fisici delle regie università o di altri istituti superiori.

Parimenti le misure della radioattività di materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati radiferi, potranno essere affidate sempre su conforme parere della commissione, agli istituti di chimica generale delle regie università o di altri istituti

superiori.

Articolo 13

Il ministero di agricoltura potrà fornire, su conforme parere della commissione per le sostanze radioattive, agli istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

Articolo 14

I possessori di sostanze radioattive dovranno chiedere che la commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.

Articolo 15

Il ministero, su proposta della commissione, provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività, e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di recuperare ed utilizzare e di dare norme e istruzioni per il recupero e la utilizzazione dei preparati a base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di istituti scientifici o sanitari.

Articolo 16

Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potrà essere accolta senza il conforme parere della commissione per le sostanze radioattive.

I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti su parere conforme della commissione, secondo le disponibilità e le esigenze rispettive, agli istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.

Saranno inoltre distribuiti, secondo la convenienza, agli istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite.

Articolo 17

È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo o senza il controllo di esso.

Articolo 18

Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10.000.

Le infrazioni a tutte le altre disposizioni della legge stessa sono punite con multa fino a lire 5000.

In caso di infrazione accertata e giudicata, le quantità di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.

Articolo 19

Con decreto del ministro per l'agricoltura, sentita la commissione per le sostanze radioattive, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

Articolo 20

Per il conseguimento dei fini della presente legge, sono messi a disposizione del ministero di agricoltura:

- a) lo stanziamento annuo, in apposito capitolo del bilancio, della somma di lire 200.000;
 - b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'art. 14;
 - c) i contributi fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche amministrazioni, da istituti scientifici o da privati.
-
-